

ACCONTO TASI 2019

Per il versamento della TASI relativa al 2019 non si registrano significative novità rispetto all'anno precedente.

Per agevolare l'assolvimento degli adempimenti in scadenza nel mese di giugno 2019, si riepilogano i principali presupposti e le sintetiche modalità di calcolo e di versamento del tributo.

Indice

Tasi 2019	Pag. 2
Calcolo dell'imposta	Pag. 3
Modalità di versamento	Pag. 7



TASI 2019

Art. 1, cc. 669-679, 681, 688-689 L. 27.12.2013, n. 147 - L. 28.12.2015, n. 208 - D.L. 6.03.2014, n. 16, conv. L. 2.05.2014, n. 68 - Art. 1, cc. 448 e 679 L. 23.12.2014, n. 190 D.M. 23.05.2014 - Ris. Ag. Entrate 24.04.2014, n. 46/E - Ris. 17.02.2016, n. 1/DF - Comun. stampa 19.05.2014, n. 128 - D.L. 9.06.2014, n. 88 R.M. Economia 25.03.2015, n. 3/DF - R.M. Economia 1.10.2015, n. 8/DF - Nota Ifel 12.05.2015 - Circ. Ag. Entrate 1.02.2016, n. 2

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili. **Sono esclusi i terreni agricoli e, dal 1.01.2016, le abitazioni principali non di lusso.** È ridotta del 50% la base imponibile TASI e IMU per gli immobili **concessi in comodato** ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale.

SCHEMA DI SINTESI

DETERMINAZIONE	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Possesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie) o detenzione (conduttori e comodatari), a qualsiasi titolo, di fabbricati, ad eccezione dell'abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e di aree edificabili, come definiti ai fini Imu. • Sono esclusi, in ogni caso, i terreni agricoli⁽¹⁾. Sono imponibili: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; le aree comuni condominiali ex art. 1117 C.C., non detenute o occupate in via esclusiva. 										
TERMINI DI PAGAMENTO	⇒	<table border="1"> <tr> <td>1^a rata (acconto)</td> <td>⇒</td> <td>17.06.2019</td> <td>⇒</td> <td>Il versamento della 1^a rata della Tasi è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.</td> </tr> <tr> <td>2^a rata (saldo)</td> <td>⇒</td> <td>16.12.2019</td> <td>⇒</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati, nel sito informatico Mef, alla data del 28.10 di ciascun anno di imposta. • In caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. </td> </tr> </table>	1 ^a rata (acconto)	⇒	17.06.2019	⇒	Il versamento della 1 ^a rata della Tasi è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.	2 ^a rata (saldo)	⇒	16.12.2019	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati, nel sito informatico Mef, alla data del 28.10 di ciascun anno di imposta. • In caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
	1 ^a rata (acconto)	⇒	17.06.2019	⇒	Il versamento della 1 ^a rata della Tasi è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.							
	2 ^a rata (saldo)	⇒	16.12.2019	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati, nel sito informatico Mef, alla data del 28.10 di ciascun anno di imposta. • In caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 							
<i>oppure</i>												
⇒	Unica soluzione	⇒	È prevista la possibilità di versare in un'unica soluzione, il 16.06, applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso (il versamento non può tuttavia considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l'anno in corso fino a ottobre).									
DETERMINAZIONE DELLA TASI⁽²⁾	⇒	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione)⁽³⁾</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">Mesi di possesso⁽⁴⁾</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">Percentuale di possesso</td> </tr> </table>	Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione) ⁽³⁾	x	Mesi di possesso⁽⁴⁾	x	Percentuale di possesso					
	Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione) ⁽³⁾	x	Mesi di possesso⁽⁴⁾	x	Percentuale di possesso							
	⇒	La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (figli o genitori) ⁽⁶⁾ che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia ⁽⁵⁾ ; il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.										
⇒	Per gli immobili locati a canone concordato , di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, la Tasi, determinata applicando le aliquote stabilite dal Comune, è ridotta al 75% (sconto del 25%).											
VERSAMENTO	⇒	Modalità	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Modello F24 [cartaceo o telematico, in base alle disposizioni introdotte dall'art. 11 D.L. 66/2014]; _____ <i>oppure</i> _____ • Apposito bollettino di conto corrente postale. 								
	⇒	Versamento minimo	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo è stabilito nella delibera o regolamento comunale. • In mancanza delle delibere, deve essere rispettato l'importo di € 12,00 (art. 25 L. 289/2002). 								
	⇒	Compensazione	⇒	Il versamento mediante il modello F24 consente la compensazione dell'importo dovuto con eventuali crediti.								
	⇒	Arrotondamento	⇒	Il versamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro per ciascun rigo del modello F24.								

Note

⁽¹⁾ Sono esclusi dall'imposizione ai fini Tasi, in quanto considerati agricoli, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali; in tal caso non si considerano aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole. Si applica, invece, la Tasi ai terreni condotti ma non posseduti da coltivatori diretti o da IAP, in quanto assimilati ad aree edificabili (Faq Mef 3.06.2014 nn. 9 e 10).

⁽²⁾ Nel caso di locazione o comodato si deve procedere anche alla suddivisione tra proprietario e occupante. L'occupante versa la Tasi **nella misura stabilita dal Comune** nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando la relativa aliquota. La **restante parte** è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile. In assenza di delibera il possessore è tenuto a versare il 10% e il proprietario il 90%.

⁽³⁾ Il Comune, con regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni.

⁽⁴⁾ Almeno 15 giorni per considerare il mese intero.

⁽⁵⁾ Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, **possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu.

⁽⁶⁾ L'art. 1, c. 1092 L. 145/2018 ha esteso l'agevolazione al coniuge in presenza di figli minori, in caso di morte del comodatario.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

AMBITO
SOGGETTIVO

- La Tasi è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. Tenendo, comunque, presente quanto segue:
 - .. pluralità di possessori
 - In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, in tal caso:
 - .. il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta dai comproprietari può essere assolto da uno solo di essi, "liberando" tutti gli altri dall'adempimento;
 - .. in caso di omesso versamento, il Comune può richiedere l'importo non versato a tutti i comproprietari, a prescindere dal soggetto inadempiente.
 - .. leasing
 - In caso di locazione finanziaria, l'imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
 - .. detenzione temporanea
 - In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore/detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
 - .. multiproprietà
 - Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo per:
 - .. i locali e le aree scoperte di uso comune;
 - .. i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.
 - Fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Inoltre, per individuare i soggetti obbligati e le modalità di assolvimento dell'imposta in alcune particolari fattispecie, il MEF, ha fornito apposite FAQ disponibili sul proprio sito web.

ALCUNI
CHIARIMENTI
FORNITI
NELL'AMBITO
DELLE FAQ DEL MEF

- **Comproprietari**
 - In caso di più comproprietari dell'abitazione principale, la relativa detrazione si applica in **parti uguali tra i proprietari dell'immobile**, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.
- **Separazione**
 - In caso di **separazione, il coniuge assegnatario** della ex casa coniugale è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è **il solo che paga la TASI** con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale. Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (es. casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l'aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e l'importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
- **Immobili in multiproprietà ed uso comune**
 - **L'amministratore è tenuto ad effettuare il versamento** per gli immobili sia di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà. **Questi si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.**

**BASE
IMPONIBILE**

- Esclusioni:
 - .. abitazione principale non di lusso;
 - .. terreni agricoli;
 - .. aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e Iap.

• **Fabbricati iscritti in Catasto**

- La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imu, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011: è calcolata applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, gli specifici moltiplicatori.

Moltiplicatori	Categoria	Moltiplicatore
	A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7	160
	A/10 e D/5	80
	B, C/3, C/4, C/5	140
	C/1	55
	D (esclusi D/5)	65

• **Aree fabbricabili**

- Per le aree fabbricabili si tiene conto del valore commerciale dell'area al 1.01 dell'anno di imposizione.

• **Riduzioni**

- La base imponibile è ridotta della misura del **50%**:
 - .. per i **fabbricati di interesse storico o artistico**, di cui all'art. 10 D. Lgs. 22.11.2004, n. 42;
 - .. per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- La base imponibile è ridotta del **25%** per immobili concessi in **locazione a canone concordato**.

• **Fabbricati del gruppo catastale "D"**

- Se **provvisi di rendita**, la base imponibile è calcolata moltiplicando la rendita per il coefficiente 65 (80 per la categoria D/5).
- Qualora all'immobile non sia attribuita la rendita catastale:
 - .. si dovrà ricorrere a un tecnico, al fine di ottenere la rendita "proposta" nel caso sia di proprietà di un privato;
 - .. nel caso sia di **proprietà di un'impresa**, il valore è dato dall'ammontare dei costi che risultano dalle scritture contabili al 1.01 dell'anno di tassazione, applicando i coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale.


**ALIQUOTA
TASI**

- L'aliquota di base della Tasi è pari all'**1%**.
- Il comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, ovvero aumentarla nel limite del vincolo.

Vincolo	La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu (10,60%, o inferiore, in base alla tipologia di immobile).
----------------	---

Aliquota massima L. 205/2017	<ul style="list-style-type: none"> • L'aliquota massima non può superare: <ul style="list-style-type: none"> .. in generale, il 2,50%; .. per i fabbricati rurali strumentali, 1,00%. • In deroga, per il 2015 i limiti potevano essere elevati di 0,80% per i comuni in dissesto finanziario. Pertanto: <ul style="list-style-type: none"> .. l'aliquota massima Tasi poteva essere elevata fino al 3,30% (dal 2,50%); .. in ogni caso la somma di Imu e Tasi non poteva superare il limite massimo dell'11,40% (dal 10,60%).
--	--

Fabbricati merce invenduti	<ul style="list-style-type: none"> • Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota dal 2016 è ridotta allo 0,1%. • I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, fino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
-----------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • L'art. 1, c. 1133 L. 145/2018 ha stabilito che per il 2019 i Comuni possono continuare a mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa maggiorazione Tasi già confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018. Inoltre non è stata prorogata la sospensione degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali, per il 2019. • Inoltre la L. 145/2018 non ha riproposto per il 2019 la sospensione delle leggi regionali e delle delibere degli enti locali ove prevedono aumenti di tributi rispetto alle aliquote stabilite per il 2015.
---	---

**UNITÀ
IMMOBILIARE
LOCATA**

- Qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad es. perché concessa in locazione/comodato), per un periodo superiore a 6 mesi nello stesso anno, si configurano le seguenti obbligazioni tributarie:

**.. inquilino/
comodatario**

- Tenuto al versamento del tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell'importo complessivamente dovuto. Se il Comune non fissa detta percentuale, la quota a carico del detentore è pari al 10%.
- **Se il detentore adibisce l'unità immobiliare ad abitazione principale non è più tenuto, dal 2016, al pagamento della TASI, nella misura stabilita dai singoli Comuni tra il 10% ed il 30% del prelievo totale, mentre nulla cambia per il possessore dell'immobile che è tenuto comunque al pagamento della TASI nella misura massima del 90% del prelievo complessivamente dovuto.**

.. proprietario

- Tenuto a corrispondere la "restante parte" del tributo.

- La presenza delle suddette "autonome" obbligazioni comporta:
 - .. l'assenza di solidarietà tra inquilino/comodatario e proprietario; pertanto, il Comune non potrà pretendere l'adempimento da una parte piuttosto che dall'altra;
 - .. l'impossibilità per i predetti soggetti di "accordarsi" circa il quantum da corrispondere, poiché la misura del riparto tra di essi è fissata dal Regolamento comunale.

**ABITAZIONE
PRINCIPALE
E ASSIMILAZIONI**

- Dal 2016, ad opera della legge di Stabilità 2016, è stata introdotta l'esenzione TASI per le unità immobiliari adibite dal possessore o dal detentore (come ad esempio gli inquilini) ad abitazione principale e relative pertinenze. Invece, rimangono soggette alla TASI ed IMU le abitazioni principali c.d. "di lusso" che rientrano nelle categorie catastali A/1 (dimore signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi di pregio).
- In particolare, secondo la disposizione normativa, sono "assimilati" all'abitazione principale:
 - .. gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - .. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (D.M. 22 aprile 2008);
 - .. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - .. l'immobile, non locato, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale:
 - . in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia;
 - . del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - . appartenente alla carriera prefettizia,
 per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Inoltre, i Comuni possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Attenzione	In caso di più immobili, la predetta assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Pensionati esteri	Per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione estera o in convenzione internazionale, la legge di Stabilità per il 2016 ha stabilito l'esenzione totale dalla TASI che invece fino al 31.12.2015 gli stessi soggetti pagavano con uno sconto dei due terzi della somma dovuta. Tenendo presente che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (e cioè titolari di pensione estera o in convenzione internazionale come ha chiarito il MEF con la Risoluzione 26.06.2015, n. 6/DF), a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**ULTERIORI
CASI
DI ESENZIONE
E AGEVOLAZIONI**

- Sono esentati dal versamento della TASI:
 - .. gli immobili per i quali l'aliquota IMU è fissata nella misura massima;
 - .. i terreni agricoli, intendendo per tali quelli adibiti all'esercizio dell'attività agricola nonché delle attività agricole connesse. Rientrano tra questi anche le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola;
 - .. i fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del D.P.R. 601/1973 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.);
 - .. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione;
 - .. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - .. i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e bivacchi;
 - .. gli immobili utilizzati dai soggetti ex di cui all'art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali anche di attività di ricerca scientifica delle attività:
 - assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
 - dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana, ex art. 16, c. 1, lett. a) L. 222/1985.
- Per gli immobili utilizzati sia per l'attività commerciale che per quella istituzionale, l'esenzione "va applicata solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale" ed è subordinata alla presentazione dell'apposita dichiarazione. In mancanza di uno specifico modello ai fini TASI, va utilizzata la dichiarazione IMU (circ. MEF 2/DF/2015).

**RIDUZIONI
ED ESENZIONI
DELIBERATE
DAI COMUNI**

- I Comuni, con apposito regolamento, possono prevedere ulteriori riduzioni/esenzioni in caso di:
 - .. abitazioni con unico occupante;
 - .. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - .. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - .. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all'estero per > 6 mesi all'anno fabbricati rurali ad uso abitativo.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

VERSAMENTO
MEDIANTE
MODELLO F24

- Con risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici da utilizzare per il pagamento della TASI mediante modello F24:

Codice tributo	Tipologia
3958	Abitazione principale e relative pertinenze. Tale codice tributo sarà utilizzato per i possessori di abitazioni principali (e relative pertinenze) che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto per le altre vi è l’esclusione dal pagamento.
3959	Per fabbricati rurali ad uso strumentale.
3960	Per aree fabbricabili.
3961	Altri fabbricati.

- Le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta. Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo. Tuttavia, per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si dovranno utilizzare i seguenti codici tributo: “3962” (interessi) e “3963” (sanzioni).

Attenzione	Se il Comune provvede ad inviare ai contribuenti un F24 precompilato, è possibile presentare il modello cartaceo presso una banca / posta / Agente della riscossione.
-------------------	---

- Con la risoluzione n. 47/E del 24 aprile 2014, l’Agenzia, per consentire il versamento della TASI mediante il modello F24 EP ha istituito i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Tipologia
374E	Fabbricati rurali ad uso strumentale.
375E	Aree fabbricabili.
376E	Altri fabbricati.

VERSAMENTO
MEDIANTE
BOLLETTINO
DI C/C POSTALE

- **Modalità**
 - L’apposito bollettino di c/c postale può essere presentato, alternativamente:
 - .. in forma cartacea;
 - .. utilizzando il canale telematico di Poste Spa.
- **Bollettini cartacei**
 - Sono disponibili gratuitamente presso gli uffici postali.
- **Bollettini telematici**
 - In tal caso, il contribuente riceverà:
 - .. la **conferma** dell’avvenuta operazione;
 - .. **l’immagine virtuale del bollettino oppure una comunicazione in formato testo** contenente i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione.
 - Sono prova di avvenuto pagamento sia l’immagine virtuale che la comunicazione.
- **Possesso di più immobili**
 - Nel caso in cui il contribuente possieda più immobili:
 - .. **nel medesimo comune**: il versamento riferito a tutti gli immobili situati nello stesso comune è effettuato con 1 solo bollettino (“il versamento li deve comprendere tutti”);
 - .. **in Comuni diversi**: il versamento è effettuato distintamente per ogni Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
- **Dati precompilati**
 - Il bollettino riporta il numero di c/c 1017381649 (che rimane tale per tutti i Comuni) e l’intestazione “PAGAMENTO TASI” (tale c/c non può essere utilizzato per effettuare versamenti tramite bonifico).
- **Detrazione**
 - La TASI dovuta, eventualmente, per l’abitazione principale è riportata al netto della relativa detrazione, nell’apposito campo del bollettino “Detrazione per abitazione principale”.

D.M. 23.05.2014

SANZIONI

- Per l'omesso ovvero insufficiente versamento della Tasi è applicabile la sanzione pari al 30% dell'imposta non corrisposta, ridotta al 15% nei primi 90 giorni dalla scadenza, ed ulteriormente ridotta all'1% giornaliero nei primi 15 giorni.
- Resta ferma la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Esempio n. 1

Tasi immobile a disposizione

Dati	Immobile a disposizione	Proprietà 50% marito - moglie	Mesi possesso 12	Aliquota Tasi 1,50%	
Per ogni proprietario il calcolo è il seguente:					
Categoria	Rendita	Base imponibile (rendita riv. x 160)	Aliquota Tasi	Tasi dovuta	Quota proprietario
A07	581,01	48.804,84 (50%)	0,15%	73,21	73,21 (+)
C06	51,65	4.338,60 (50%)	0,15%	6,51	6,51 (+)
				Totale	79,72 (=)
					50% (x)
				1ª rata (arrotondata)	40,00 (=)
Codici tributo			3961	Altri fabbricati	
			3962	Interessi	
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale.		3963	Sanzioni	
3960	Aree fabbricabili		3958	Abitazione principale e relative pertinenze	

Esempio n. 2

Compilazione modello F24 versamento dell'acconto

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI					IDENTIFICATIVO OPERAZIONE					
codice ente/ codice comune	Rend. Immob. versati	Aliq. Saldo	numero Immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati		
H 4 8 1		X	002	3961		2019	40,00			
							+/-	SALDO (G-H)		
detrazione							TOTALE G	40,00	H	40,00

Esempio n. 3

Compilazione modello F24 versamento del saldo

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI					IDENTIFICATIVO OPERAZIONE					
codice ente/ codice comune	Rend. Immob. versati	Aliq. Saldo	numero Immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati		
H 4 8 1		X	002	3961		2019	40,00			
							+/-	SALDO (G-H)		
detrazione							TOTALE G	40,00	H	40,00